

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **84/1975** (ECLI:IT:COST:1975:84)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ASTUTI**

Camera di Consiglio del **19/12/1974**; Decisione del **09/04/1975**

Deposito del **16/04/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7752**

Atti decisi:

N. 84

SENTENZA 9 APRILE 1975

Deposito in cancelleria: 16 aprile 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Ministro per il tesoro, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 luglio 1974, depositato in cancelleria il 3 agosto

successivo ed iscritto al n. 14 del registro 1974, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione siciliana 12 marzo 1974, recante autorizzazione alla Banca di credito San Giuliano di Caltagirone ad istituire un'agenzia in San Giovanni Li Cuti (Catania).

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto in fatto:

A seguito del decreto emesso il 12 marzo 1974 dal Presidente della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava, con ricorso in data 16 luglio 1974, conflitto di attribuzione.

Il decreto impugnato era successivamente revocato con altro decreto del 1 agosto 1974, e quindi il Presidente del Consiglio con atto depositato il 19 settembre 1974, rinunciava al ricorso.

Considerato in diritto:

Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto 12 marzo 1974 del Presidente della Regione siciliana, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione del 25 aprile 1974, n. 28, avente ad oggetto l'autorizzazione alla Banca di credito San Giuliano di Caltagirone ad istituire una agenzia in San Giovanni Li Cuti (Catania).

Nel ricorso era denunciata la violazione degli artt. 17, lett. c, e 20 dello Statuto regionale, e dell'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 (Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio).

Il Presidente della Regione siciliana, con decreto 1 agosto 1974, ha revocato il precedente decreto 12 marzo 1974, oggetto del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato, con atto depositato in cancelleria il 19 settembre 1974, ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, è da dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Ministro per il tesoro, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine al decreto 12 marzo

1974 del Presidente della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.